



# Città di Castel San Pietro Terme

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

## **Ordinanza del Sindaco n. 91 del 2026**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LE MISURE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA – STAGIONE INVERNALE 2026/2027 – ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)**

### **LA SINDACA**

#### **PREMESSO CHE**

- la tutela della qualità dell'aria costituisce un obiettivo prioritario di salute pubblica e di salvaguardia dell'ambiente e richiede l'adozione di misure volte a contenere le emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare, dagli impianti di riscaldamento e dalle altre attività che contribuiscono all'inquinamento atmosferico;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024, prevedendo misure strutturali ed emergenziali per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria;

#### **RICHIAMATI**

- la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle competenze del Sindaco in materia di tutela della salute pubblica;
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il Codice della strada;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, in materia di esercizio, conduzione e controllo degli impianti termici;
- il Regolamento regionale Emilia-Romagna 3 aprile 2017, n. 1, e successive modificazioni;
- la legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 9;
- la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna 7 settembre 2026, n. 1505;
- le Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, con particolare riferimento alle disposizioni sulle limitazioni alla circolazione, alle misure emergenziali, agli impianti di riscaldamento e alle combustioni all'aperto;

**CONSIDERATO** che il PAIR 2030 prevede, per i Comuni interessati dalle misure del Piano, limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli più inquinanti nel periodo autunnale e invernale, nonché misure emergenziali da attivare in presenza di condizioni favorevoli al superamento dei valori limite di PM10;

#### **VISTI** in particolare

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì,



## Città di Castel San Pietro Terme

che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;

- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei barbecue, salvo la deroga di cui al comma 2 del medesimo articolo 15;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
  - obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
  - nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

**CONSIDERATO CHE**



# Città di Castel San Pietro Terme

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1505 del 7 settembre 2026 ha introdotto misure compensative e ulteriori disposizioni in materia di qualità dell'aria, secondo gli ambiti territoriali e le condizioni individuati dalla stessa deliberazione;
- si rende pertanto necessario disciplinare, per quanto di competenza comunale, le misure applicabili sul territorio di Castel San Pietro Terme per la stagione invernale 2026/2027, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

## ORDINA

1. Dalla data di efficacia della presente ordinanza e fino al 31 marzo 2027, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 18:30, è vietata la circolazione all'interno del centro abitato individuato nella planimetria allegata alla presente ordinanza dei seguenti veicoli:
  - autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino alla categoria Euro 4 compresa;
  - autoveicoli a benzina fino alla categoria Euro 2 compresa;
  - autoveicoli a metano-benzina e GPL-benzina fino alla categoria Euro 2 compresa;
  - ciclomotori e motocicli fino alla categoria Euro 2 compresa.

Le limitazioni si applicano secondo le modalità e le delimitazioni territoriali previste dal PAIR 2030 e dalla planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Le limitazioni strutturali sopra indicate non introducono, per il Comune di Castel San Pietro Terme, un autonomo divieto strutturale di circolazione per i veicoli diesel Euro 5.

Le limitazioni strutturali alla circolazione non si applicano nelle seguenti giornate festive:

- 8 dicembre 2026;
- 25 dicembre 2026;
- 1° gennaio 2027;
- 6 gennaio 2027;
- 29 marzo 2027.

In caso di sciopero del trasporto pubblico locale che interessi il territorio comunale, l'eventuale sospensione delle limitazioni alla circolazione è applicata secondo le condizioni e le modalità previste dalle disposizioni regionali e dal PAIR 2030.

Nel periodo di applicazione delle misure stagionali, qualora i bollettini emessi da ARPAE nelle giornate di controllo previste dal PAIR 2030, ordinariamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì, segnalino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nei giorni successivi, sono attivate le misure emergenziali previste dal Piano.

Le misure decorrono secondo le modalità e i tempi indicati nel bollettino e nelle disposizioni regionali vigenti e rimangono applicabili fino alla successiva giornata di controllo, salvo diverse indicazioni di ARPAE o della Regione.



# Città di Castel San Pietro Terme

Durante l'attivazione delle misure emergenziali, la circolazione dei veicoli è soggetta alle ulteriori limitazioni previste dal PAIR 2030 per la zona territoriale di appartenenza del Comune e per le categorie di veicoli interessate. Le eventuali estensioni della fascia oraria sono applicate esclusivamente nei casi e nei territori per i quali sono previste dalla normativa regionale vigente.

Durante il periodo di attivazione delle misure emergenziali è vietato l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non siano conformi ai requisiti emissivi previsti dalle disposizioni regionali applicabili, in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo. Si applicano, in particolare, le disposizioni regionali relative ai generatori con prestazioni inferiori alla classe "5 stelle", ove applicabili al territorio comunale.

Durante le medesime fasi emergenziali è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici, fatti salvi i casi, le tecniche e le modalità espressamente consentiti dal PAIR 2030 e dalla normativa vigente.

2. Che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale deve rispettare le disposizioni nazionali e regionali vigenti, comprese quelle relative ai periodi di accensione, alla durata giornaliera di funzionamento e ai limiti di temperatura negli ambienti.

La decorrenza dell'accensione degli impianti termici dal 1° novembre 2026 prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1505/2026 è applicata nei limiti dell'ambito territoriale e soggettivo individuato dalla deliberazione medesima e delle eventuali ulteriori disposizioni regionali di attuazione.

Restano ferme le esclusioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 e dalle altre disposizioni vigenti per specifiche tipologie di edifici e impianti.

Durante il periodo di esercizio degli impianti termici, la temperatura dell'aria negli ambienti deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, pari ordinariamente a 19 °C, con la tolleranza prevista dalla legge, per gli edifici residenziali, gli uffici, gli esercizi commerciali e le altre tipologie di edifici contemplate dalla normativa; per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali si applicano i limiti specifici previsti dalla medesima normativa.

Restano ferme le esclusioni e le deroghe previste dalla legislazione nazionale e regionale, comprese quelle relative agli edifici e agli impianti per i quali sono stabilite specifiche esigenze di tutela sanitaria o di servizio pubblico.

Negli edifici aperti al pubblico, i responsabili delle strutture sono tenuti ad adottare le misure organizzative necessarie a limitare le dispersioni termiche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, accessibilità e corretto funzionamento delle attività.

3. Che nel periodo di applicazione delle misure stagionali si applichino i divieti e le limitazioni relativi all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa previsti dal PAIR 2030 e dalle disposizioni regionali vigenti, con particolare riferimento alla presenza di impianti di riscaldamento alternativi e alla classe di prestazione emissiva del generatore.

In caso di attivazione delle misure emergenziali, si applicano le ulteriori limitazioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1505/2026 e dal PAIR 2030, nei limiti del rispettivo ambito di applicazione.



# Città di Castel San Pietro Terme

4. Che nel periodo compreso tra la data di efficacia della presente ordinanza e il 31 marzo 2027, sono vietate le combustioni all'aperto a scopo ricreativo, fatte salve le attività consentite dalla normativa vigente, tra cui l'utilizzo dei barbecue nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni applicabili.

L'abbruciamento dei residui vegetali è vietato nei casi previsti dal PAIR 2030 e dalla normativa nazionale e regionale in materia di qualità dell'aria e gestione dei residui vegetali.

Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente nei casi, nei periodi e alle condizioni espressamente consentiti dalla normativa vigente, purché non siano attive misure emergenziali e non sussistano divieti o condizioni di pericolo per gli incendi boschivi.

In ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, sicurezza pubblica, gestione dei residui vegetali e tutela della qualità dell'aria.

5. Che sono fatte salve le deroghe e le esclusioni previste dal PAIR 2030, dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni applicabili al servizio Move-In.

Le deroghe riguardano, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile, le categorie di veicoli e i servizi espressamente individuati dal Piano, tra cui i veicoli a servizio delle persone con disabilità munite degli appositi contrassegni, i veicoli di emergenza e soccorso, i mezzi adibiti a servizi pubblici essenziali e le ulteriori categorie per le quali sia prevista una specifica esclusione.

L'applicazione delle deroghe è subordinata al rispetto delle condizioni e degli eventuali obblighi documentali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

## **Controlli e informazione alla cittadinanza**

Il controllo del rispetto delle limitazioni e dei divieti previsti dalla presente ordinanza è affidato agli organi competenti, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Il Comune provvede alla diffusione delle informazioni relative alle misure applicabili, alle eventuali attivazioni emergenziali e alle modalità operative, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso gli altri canali informativi disponibili.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online del Comune e la sua diffusione attraverso il sito istituzionale.

La trasmissione del provvedimento agli uffici comunali competenti e agli enti e agli organi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente ordinanza acquista efficacia secondo le disposizioni di legge e resta applicabile, per le misure stagionali qui disciplinate, fino al 31 marzo 2027, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni o disposizioni sopravvenute della Regione Emilia-Romagna o delle autorità competenti.

In violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 7bis, comma 1bis, del Dlgs 267/2000



# Città di Castel San Pietro Terme

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi di tutela previsti dalla normativa vigente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Lì, 19/10/2026

LA SINDACA  
*Marchetti Francesca*  
(atto sottoscritto digitalmente)